

TRIBUNALE DI MESSINA

GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art.700 c.p.c.

con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

La prof.ssa Pagano Eleonora, nata a Sant'Agata di Militello il 25.6.1984 e residente in Capo d'Orlando, contrada "Scafa Alta" n.235/A, codice fiscale PGNLNR84H65I199S, elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via Roma n.61, presso lo studio dell'avv. Manuela Minciullo (codice fiscale MNCMNL72C53G377W; pec: [manuela.minciullo@avvocatipatti.it](mailto:manuela.minciullo@avvocatipatti.it)), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente ricorso, espone e deduce quanto di seguito.

La ricorrente è, anzitutto, titolare del Diploma di Laurea Magistrale LM 78 in Filosofia Contemporanea, conseguito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Messina, idoneo alla docenza sulle classi di concorso "Filosofia e Scienze Umane" (A018) e "Filosofia e Storia" (A019).

E', inoltre, in possesso dei 24 CFU (crediti formativi universitari) in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui alla vigente normativa di legge, conseguiti presso l'Università degli Studi di Catania, come da relativa certificazione versata in atti.

Sulla scorta dei suddetti titoli, nonché in forza degli ulteriori titoli in suo capo, la prof.ssa Pagano, a seguito di domanda presentata sulla piattaforma on line del MIUR in data 28.5.2022, risulta inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria di 1° e 2° grado



per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 relativamente alle classi di concorso “Filosofia e Scienze Umane” (A018) e “Filosofia e Storia” (A019).

L’inserimento in graduatoria nei termini di cui sopra (seconda fascia) è avvenuto in forza delle previsioni contenute nell’ordinanza ministeriale n.112/2022 - normativa ministeriale di ultimo aggiornamento delle graduatorie - la quale riserva l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie per l’assegnazione di incarichi di supplenza ai docenti, che abbiano conseguito un’abilitazione (TFA, PAS, SSIS). In effetti, però, per il fatto di essere un’insegnante laureata ed in possesso dei 24 CFU in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche vale a fondare in capo alla ricorrente, a norma di legge, il diritto di essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per la Provincia di Messina, graduatorie tutte valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Nello specifico, a fondamento del diritto come sopra sussistente in capo alla prof.ssa Pagano vi è il disposto del D. Lgs. n.59/2017, emanato a seguito ed in attuazione della delega di cui alla normativa primaria integrata dalla Legge n.107/2015, il quale ha previsto, quale requisito di accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, piuttosto che il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento - come stabilito in passato - il possesso della laurea e l’acquisizione di 24 CFU in specifici settori disciplinari, quanto al concorso ordinario, ovvero la prestazione di tre anni di servizio, quanto al concorso straordinario.



E così è, perché - come bene ritenuto ed affermato dai giudici, che si sono pronunciati in più occasioni sulla questione - il legislatore delegato ha ridefinito il concetto di “abilitazione”, nonché, corrispondentemente, ha ridisegnato la figura dell’insegnamento abilitato, identificando della figura con quella dell’insegnante in possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, con la conseguenza che l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle correlate graduatorie d’istituto deve essere consentito agli aspiranti docenti, che hanno conseguito la detta laurea ed i detti 24 CFU, rappresentando questi ultimi i *“titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo”*.

Più in particolare, secondo quanto insegnato dai suddetti giudici, *“le chiare disposizioni di legge ..... non lasciano seri dubbi sull’assoluta equivalenza del possesso dell’abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi ..... Ergo - tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti ..... è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e dei 24 CFU senz’altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all’inserimento degli interessati nelle graduatorie degli abilitati”* (così, oltre alle numerose pronunzie dell’intestato Tribunale - Giudice del Lavoro, anche Corte d’Appello di Ancona, sez. lav., 21 gennaio 2022 n.95).

In aggiunta a tutto quanto sopra, a fondamento del diritto della ricorrente di essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché



nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per la Provincia di Messina vi è anche l'esigenza di rispettare ed osservare la disciplina comunitaria, posto il fatto che l'abilitazione all'insegnamento è una mera procedura di reclutamento dei docenti non prevista dalla normativa della Unione Europea.

Ed anche detta esigenza, come affermato dalla giurisprudenza intervenuta in materia, consiglia di procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in tema di accesso alle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza per il personale docente ed educativo, così da pervenire alla conclusione - rivisitando nel contesto del mutato assetto normativo i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" - che devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione ai fini dell'inserimento nelle dette graduatorie gli aspiranti docenti, che hanno conseguito la laurea ed i 24 CFU.

Discende dalle considerazioni sin qui svolte la conclusione della precisa sussistenza del *fumus boni iuris* della pretesa vantata dalla prof.ssa Pagano, la quale, per il fatto di essere in possesso della Laurea in Filosofia Contemporanea e dei 24 CFU conseguiti presso l'Università degli Studi di Catania ha pieno diritto, a norma di legge, di essere inserita, relativamente alle classi di concorso "Filosofia e Scienze Umane" (A018) e "Filosofia e Storia" (A019), nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per la Provincia di Messina, graduatorie tutte valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.



Detto diritto, pertanto, ben potrà essere accertato e dichiarato dal Giudice del Lavoro adito a mezzo del presente ricorso, anche disapplicando le previsioni contenute nell'ordinanza ministeriale n.112/2022, in quanto illegittime.

Quanto, poi, all'ulteriore presupposto del *periculum in mora*, ricorre certamente l'imminenza e l'irreparabilità del danno, posto che a causa del mancato inserimento nelle graduatorie di cui sopra la ricorrente vede totalmente compromessa la possibilità di avere conferiti incarichi di supplenza - anche di considerevole durata, tenuto conto del fatto che l'anno scolastico è appena iniziato - trovandosi a subire tutte le relative conseguenze pregiudizievoli non suscettibili di essere rimate in via monetaria, compreso il depauperamento della propria professionalità, nonché la perdita di maggiori punteggi e di posizioni più vantaggiose rispetto agli altri aspiranti docenti in graduatoria (punteggi e posizioni, che avranno pure incidenza nelle graduatorie future).

La sussistenza di entrambi i presupposti richiesti per la concessione della tutela d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. impone l'emissione di una pronuncia, che, ai sensi della norma citata ed in accoglimento delle domande di seguito formulate, disponga l'inserimento in graduatoria così come spettante alla prof.ssa Pagano.

Pertanto, con il presente ricorso, la prof.ssa Eleonora Pagano, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che piaccia all'On.le Tribunale di Messina - Giudice del Lavoro:

1) In via procedurale, autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti agli aspiranti docenti



controinteressati, perché inseriti nelle graduatorie, su cui viene ad incidere la pretesa fatta valere dalla prof.ssa Pagano, tenuto conto delle esigenze di celerità della notifica stessa ed in applicazione di quanto previsto dall'art.151 c.p.c., mediante la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

2) Nel merito, ai sensi dell'art.700 c.p.c., ricorrendone le condizioni, previo accertamento della sussistenza del relativo diritto in capo alla prof.ssa Eleonora Pagano, dire e dichiarare che la stessa prof.ssa Eleonora Pagano, essendo in possesso della Laurea in Filosofia Contemporanea e dei 24 CFU conseguiti presso l'Università degli Studi di Catania, ha diritto di essere inserita, relativamente alle classi di concorso "Filosofia e Scienze Umane" (A018) e "Filosofia e Storia" (A019), nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per la Provincia di Messina, graduatorie tutte valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Conseguentemente, ordinare al Ministero dell'Istruzione e/o all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Messina di inserire la prof.ssa Eleonora Pagano, relativamente alle classi di concorso "Filosofia e Scienze Umane" (A018) e "Filosofia e Storia" (A019), nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per la



Provincia di Messina, graduatorie tutte valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con posizione corrispondente al punteggio maturato.

3) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e necessario al fine di assicurare, provvisoriamente, gli effetti della futura decisione nel merito.

4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Con riserva di instaurare il successivo giudizio di merito.

Ai fini di quanto previsto dall'art.9, comma 5, della Legge n.488/99 e successive modifiche, si dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile, per il quale non è dovuto il versamento del contributo unificato, come da autocertificazione della situazione reddituale versata in atti.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i documenti di seguito indicati: a) certificazione di conseguimento della Laurea in Filosofia contemporanea; b) certificazione di conseguimento dei 24 CFU; c) domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze; d) autocertificazione della situazione reddituale della prof.ssa Pagano Eleonora.

Capo d'Orlando, lì 28 settembre 2022

avv. Manuela Minciullo

f.to digitalmente

